

Attività professionale svolta in buona fede durante il periodo di sospensione: illecito disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, quand'anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione (Nel caso di specie, il professionista sospeso aveva richiesto alla cancelleria copia di una sentenza con formula esecutiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza n. 117 del 19 ottobre 2019 (pubbl. 26.2.2020)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Donatella CERE'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Antonino GAZIANO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Carla SECCHIERI	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Priamo SIOTTO	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Celestina TINELLI	"
- Avv. Vito VANNUCCI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS] e ivi residente alla via [OMISSIS] (CF: [OMISSIS]), avverso la decisione in data 20/11/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso l'avv. Rocco Cantatore, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con deliberazione n. 260 del 20 novembre 2014, depositata il 30 dicembre 2014 e notificata il 12 luglio 2016 a mezzo del servizio postale, il COA di Trani infliggeva all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due dall'esercizio della professione forense avendolo ritenuto responsabile della seguente incolpazione:

“Per avere violato gli artt. 5 e 6 C.D.F. per avere esercitato l'attività professionale forense, nel mentre era sospeso in via cautelare, ossia per avere svolto attività professionale: 1) (omissis); 2) richiedendo copie conformi in forma esecutiva della sentenza emessa dalla Ecc.ma Corte d'appello di Bari – Terza Sezione Civile in data [OMISSIS] 2011, n. [OMISSIS]/2011, formula esecutiva apposta in Bari il [OMISSIS] 2011 dal funzionario giudiziario sig.ra [OMISSIS]”.

Il procedimento disciplinare aveva avuto inizio a seguito di esposto presentato al COA il 23.11.2011 nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] dall'avv. [ESPONENTE] che si doleva del fatto che l'avv. [RICORRENTE], nonostante fosse stato sospeso cautelatamente dall'esercizio dell'attività forense, aveva richiesto presso la locale Corte d'appello una copia esecutiva di una sentenza per poi procedere alla notifica della stessa e aveva telefonato presso il di lui studio per disquisire di un precetto relativo ad un giudizio. Notiziato dell'esposto l'avv. [RICORRENTE] depositava memorie difensive al COA con le quale riteneva di non aver commesso alcun illecito disciplinare in quanto l'attività posta in essere non poteva considerarsi esercizio dell'attività forense ma mera attività di segreteria. Il COA apriva il procedimento disciplinare avente ad oggetto il seguente capo di incolpazione: *“per aver violato gli artt. 5 e 6 del CDF per aver esercitato l'attività professionale forense, nel mentre era sospeso in via cautelare, ossia per aver svolto attività tipicamente professionale: 1) telefonando nel pomeriggio del 14 novembre 2011 presso lo studio dell'avv. [ESPONENTE] in esito al fax datato 12 novembre 2011, avente ad oggetto nota a favore della propria assistita [OMISSIS] a seguito della sentenza n. [OMISSIS]/2011 emessa dalla Corte d'appello di Bari, inviato dal predetto avv. [ESPONENTE] all'avv. [TIZIA], asserendo che del precetto si era occupato personalmente e che la figlia nulla sapeva della pratica e 2) richiedendo copie conformi in forma esecutiva della sentenza emessa dalla Ecc.ma Corte d'appello di Bari – terza sezione civile in data [OMISSIS] 2011, depositata in cancelleria il [OMISSIS] 2011, n. [OMISSIS]/2011, formula esecutiva apposta in Bari il [OMISSIS] 2011 dal Funzionario Giudiziario sig.ra [OMISSIS]”.* Nel procedimento il difensore dell'avv. [RICORRENTE] dava atto che in relazione a fatti simili (esercizio

dell'attività professionale in pendenza di sospensione cautelare, reato ex art. 348 c.p.) di cui all'esposto, il PM del Tribunale di Trani aveva avviato procedimento penale e successivamente richiesto l'archiviazione, poi accolta dal GIP locale. All'esito del procedimento, il COA, ritenuto che l'archiviazione del procedimento penale non precludesse al medesimo COA una valutazione autonoma dei fatti oggetto dell'esposto, accertava la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] in relazione al fatto di cui al numero 2) del capo di incolpazione, ritenendolo esente in relazione al fatto di cui al n. 1), con la seguente motivazione: *"Bisogna osservare che con provvedimento dell'8 settembre 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani aveva applicato all'avv. [RICORRENTE] la sospensione cautelare dall'esercizio della professione a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 43 del RDL 1578/1933 [...] ... In relazione al fatto contestato al punto 2) del decreto di citazione, ossia: "2) richiedendo copie conformi in forma esecutiva della sentenza emessa dalla Ecc.ma Corte d'appello di Bari – terza sezione civile in data [OMISSIS] 2011. Depositata in cancelleria il [OMISSIS] 2011, n. [OMISSIS]/2011, formula esecutiva apposta in Bari il [OMISSIS] 2011 dal Funzionario Giudiziario sig.ra [OMISSIS]", invece, la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] è da ritenersi sussistente avendo il predetto avvocato svolto detta attività in un momento in cui era sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 43 RDL 1578/1933". Sulla scorta di ciò il COA concludeva affermando che "la gravità del comportamento dell'incolpato giustifica la sanzione della sospensione per mesi due".*

Avverso detta deliberazione, notificata il 12.7.2016, l'avv. [RICORRENTE] proponeva ricorso a questo CNF con atto depositato presso il COA di Trani il 3.8.2016 chiedendone l'annullamento.

A sostegno del ricorso vengono formulati cinque motivi.

Con il primo il ricorrente deduce la tardività della notifica del provvedimento disciplinare precisando che la stessa era avvenuta il 12 luglio 2016 a distanza di oltre un anno e mezzo dalla emissione (20 novembre 2014) e dal deposito (30 dicembre 2014) dell'atto impugnato, con compromissione pertanto delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e del diritto di difesa.

Con il secondo motivo viene eccepita la nullità della deliberazione del COA per incompetenza di quest'ultimo, in quanto la legge 247/2012 ha trasferito il potere disciplinare ai Consigli distrettuali di disciplina.

Con il terzo motivo il ricorrente assume che *"la notifica del provvedimento di sospensione cautelare del COA ... deve assumere forma scritta in considerazione del*

grado di incidenza sulle situazioni giuridiche dei destinatari e della natura degli interessi in gioco”.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, sotto il profilo del difetto di motivazione, che il COA ha fondato la propria decisione in modo acritico sulle dichiarazioni dell'esponente senza tenere conto delle difese dell'incolpato.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce che il COA non ha esaminato la natura degli atti posti in essere nel periodo di sospensione (richiesta di copie conformi in forma esecutiva di una sentenza), non rientranti nell'esercizio dell'attività professionale in senso stretto ma in quello strumentale di cancelleria, né ha tenuto conto del provvedimento di archiviazione del GIP del 27.6.2013 del relativo ai medesimi fatti.

Chiede quindi la rivalutazione delle prove e dei fatti nella loro oggettività richiamando espressamente il predetto provvedimento del GIP nel quale si precisa che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) gli atti rilevanti sono solo quelli riservati in via esclusiva al professionista. Ne deriva, a giudizio del ricorrente, che nel caso in esame la mera richiesta di copie non costituiva atto tipico della professione forense, trattandosi di attività di cancelleria meramente strumentale all'esercizio effettivo della professione, e non avrebbe dovuto quindi essere ritenuta deontologicamente rilevante.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente si duole della tardività della notifica del provvedimento disciplinare in quanto eseguita il 12 luglio 2016 e cioè dopo un lungo intervallo di tempo rispetto alle date di emissione (20 novembre 2014) e di deposito (30 dicembre 2014) del provvedimento stesso. Tale ritardo, a giudizio dell'avv. [RICORRENTE], avrebbe inciso negativamente sul diritto alla certezza dei rapporti giuridici e sul diritto di difesa.

Il motivo è privo di fondamento. Il termine di cui all'art. 50 RDL n. 1578/1933 (quindici giorni) per la notifica all'interessato e al Pubblico Ministero della decisione adottata dall'Organo disciplinare è ordinario (cfr. CNF 21.6.2018, n. 70; 20.12.2017, n. 218; 10.10.2017, n. 148; 27.7.2016, n. 247; 14.4.2016, n. 78; 24.7.2014, n. 102; 25.2.2013, n. 16; 17.9.2012, n. 116). Ne deriva che la sua mancata osservanza non si traduce in invalidità, sotto alcun profilo, della decisione disciplinare notificata anche a distanza di tempo dal deposito. L'interessato, peraltro, non ha indicato il pregiudizio da lui asseritamente subito a causa della notificazione con ritardo del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal COA il 20 novembre 2014. Nessuna incidenza sul diritto di difesa ha prodotto inoltre il lamentato ritardo atteso che il termine per l'impugnazione della deliberazione del COA ha iniziato a decorrere dalla notifica di quest'ultima consentendo all'incolpato di svolgere le proprie difese nel termine di legge.

Infondato è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente eccepisce che il potere del COA di procedere disciplinarmente era venuto meno al momento dell'adozione della decisione a seguito dell'entrata in vigore nel 2013 della L. n. 247/2012 che ha trasferito detto potere a un Organo di nuova formazione, il Consiglio distrettuale di disciplina. Detto trasferimento – diversamente da quanto ritiene il ricorrente – non è avvenuto con effetto dall'entrata in vigore della suddetta legge ma (ai sensi dell'art. 65, comma 1, L. 247/2012 e degli artt. 15 e 16 del regolamento CNF 31 gennaio 2014, n. 1) con decorrenza 1 gennaio 2015, data di costituzione e di funzionamento dei C.D.D. (cfr. CNF sent. 9.3.2017, n. 9). La deliberazione impugnata è stata adottata e pubblicata prima di tale data e quindi in costanza del potere disciplinare del COA, che lo ha pertanto correttamente esercitato il 20 novembre 2014.

Il terzo motivo ha ad oggetto il provvedimento di sospensione cautelare, e cioè un atto diverso da quello impugnato, adottato dal COA l'8 settembre 2011 (tre anni prima), del quale il ricorrente lamenta la mancata notifica in forma scritta. Indipendentemente dal rilievo che detto motivo si riferisce ad un atto (sospensione cautelare) non impugnato con il ricorso in esame, ed è quindi inammissibile, deve osservarsi che appare poco credibile che la deliberazione dell'8 settembre 2011 con la quale a suo tempo era stata disposta la sospensione cautelare del ricorrente non fosse da lui conosciuta alla data del 14 novembre 2011, nella quale sono state richieste le copie in forma esecutiva della sentenza della Corte d'appello di Bari depositata il [OMISSIS] 2011. Comunque, ove il ricorrente avesse inteso rivolgere il motivo in esame avverso la deliberazione di applicazione della sanzione disciplinare e cioè avverso la deliberazione oggetto del ricorso del 3.8.2016 e non avverso la deliberazione di sospensione cautelare del 2011 (da lui indicata quindi per mero errore), il motivo sarebbe egualmente privo di fondamento perché la deliberazione del 20 novembre 2014 è stata ritualmente notificata all'avv. [RICORRENTE] il 12 luglio 2016 in forma scritta nel testo integrale, come è pacifico e come egli stesso dichiara.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in quanto la deliberazione impugnata fa riferimento esclusivamente ai fatti così come riportati dall'esponente. Il motivo è privo di fondamento atteso che la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] viene ricondotta dal COA in modo esplicito, nella parte motiva della decisione, al comportamento del professionista che nel periodo di sospensione dall'esercizio professionale aveva volontariamente compiuto atti tipici della professione.

Infondato è, infine, anche l'ultimo motivo, con il quale il ricorrente assume che l'attività indicata nel capo di incolpazione (richiesta di copie di sentenza in forma esecutiva) non rientra nell'esercizio professionale in senso stretto dovendosi qualificare piuttosto come attività strumentale a detto esercizio. Contrariamente all'assunto del ricorrente la

circostanza della richiesta di copie di sentenza in forma esecutiva è atto tipico della professione forense atteso che detta richiesta è stata formulata nel caso in esame dall'avvocato [RICORRENTE] in forza della procura originariamente conferitagli per il giudizio a cui la sentenza si riferisce. È irrilevante quindi, sotto il profilo deontologico, l'archiviazione in sede penale della denuncia presentata dal cliente nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per esercizio abusivo della professione nel periodo di sospensione cautelare, reato che richiede il dolo, mentre il comportamento dell'avvocato [RICORRENTE] oggetto di incolpazione è stato correttamente valutato dal COA con riguardo alla *suitas* e cioè alla consapevolezza dell'atto compiuto (cfr. CNF, sent. 30.12.2016, n. 386) in violazione del divieto di esercizio dell'attività professionale conseguente alla sospensione cautelare disposta nei confronti del professionista l'8 settembre 2011. Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M..

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 ottobre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria



& Diritto *Avanzato*
